

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 188**

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 9 maggio 2023*

-----

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA  
SUL LAVORO E DEL BENESSERE LAVORATIVO

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1** *(Principi)*

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla normativa europea concernente il miglioramento della vita lavorativa, nonché della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché in attuazione dello Statuto, riconosce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a svolgere un lavoro sicuro, in un ambiente salubre, privo di rischi, privo di barriere e in condizioni di benessere psicofisico, promuovendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 32 della Costituzione, nonché il benessere lavorativo, rafforzando l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di protezione sociale e attuando politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sociale e salariale sul lavoro.

2. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, riconosce e promuove l'inviolabilità della dignità umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrità psico-fisica. Inoltre, individua l'importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco, sulla dignità dell'essere umano, sul rigetto di ogni forma di discriminazione e sul contrasto ad ogni forma di violenza e di molestia, riguardo a genere, origine, condizione fisica, orientamento sessuale, politico, ideale, culturale e religioso, operando per la valorizzazione del capitale umano in base ad esperienza, competenza e potenziale professionale delle persone, anche promuovendo strumenti di partecipazione attiva dei lavoratori.

#### **Art. 2** *(Finalità)*

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, questa legge detta disposizioni per la promozione della tutela della salute e della

sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare, mediante interventi diretti a:

- a) migliorare la qualità delle condizioni di lavoro;
- b) favorire e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, promuovendo ed elevando il livello di informazione, comunicazione, partecipazione, formazione, assistenza, controllo, prevenzione e vigilanza in materia, anche avvalendosi del supporto degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008;
- c) prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali sul lavoro, siano essi fisici o della sfera psichica, attraverso il consolidamento e la strutturazione dei piani di prevenzione tematici (piano nazionale edilizia, piano nazionale agricoltura, piano nazionale patologie da sovraccarico biomeccanico, piano nazionale stress lavoro correlato, piano nazionale cancerogeni occupazionali e tumori professionali);
- d) contrastare il lavoro irregolare e ogni forma di disuguaglianza e di sfruttamento sui luoghi di lavoro;
- e) contrastare la violenza, le pressioni fisiche e psicologiche e le molestie sul lavoro, a partire da quelle di genere;
- f) promuovere misure concrete per favorire il benessere organizzativo in ambito lavorativo pubblico e privato;
- g) agevolare l'accesso dei pazienti oncologici al risarcimento previdenziale dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i tumori correlabili con il lavoro svolto.

## **CAPO II**

### **INTERVENTI DI PROMOZIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

#### **Art. 3**

*(Ambito di applicazione degli interventi  
di promozione della tutela della salute e  
della sicurezza sul lavoro)*

1. In attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione promuove, sostiene e verifica l'attuazione di interventi concernenti:

- a) l'informazione sui diritti e sugli obblighi delle lavoratrici e dei lavoratori;
- b) la formazione generale e specifica in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro con addestramento specifico, sufficiente e adeguato nonché la verifica della qualità della stessa in conformità con la disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali mag-

- giornamente rappresentative, relativa alle lavorazioni, al settore di riferimento e alle peculiarità dei rischi rilevabili nei diversi comparti;
- c) la prevenzione degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere e delle malattie professionali, anche ricorrendo alla contrattazione tra le parti in ambito sindacale, di sito e territoriale, circoscritta alla verifica di una corretta organizzazione del lavoro, quale preventiva garanzia delle condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;
  - d) la realizzazione degli interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/2008;
  - e) il coordinamento tra gli enti competenti in materia di controllo e di vigilanza;
  - f) il coordinamento dei soggetti che operano per il benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di promuoverlo e mantenerlo;
  - g) la semplificazione delle procedure e la condivisione delle informazioni e delle metodologie di intervento, anche attraverso la promozione di accordi con i soggetti istituzionali competenti;
  - h) la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l'innalzamento degli standard minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro pianificando politiche e interventi di prevenzione, considerando adeguatamente la sinergia tra rischi lavorativi, ambiente, stili di vita e condizioni personali (età, genere, condizioni di salute, disabilità, tipologia contrattuale);
  - i) la prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro;
  - l) il contrasto ad ogni forma di discriminazione e impedimento allo svolgimento dell'attività lavorativa;
  - m) il benessere delle persone in qualsiasi luogo di lavoro;
  - n) le misure specifiche che tengano conto delle condizioni del contesto ambientale nel quale è inserita e opera l'unità produttiva ricorrendo, laddove ne venga individuata la necessità, ad interventi di recupero e/o miglioramento, al fine di garantire il benessere psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori.

**2.** La Regione favorisce la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, compresi gli autonomi, dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza, dei dirigenti e preposti, dei datori di lavoro nonché degli addetti del servizio di protezione e prevenzione e degli altri soggetti rientranti nel campo di applicazione della normativa statale

di principio di cui al d.lgs. 81/2008, inclusi gli studenti e le studentesse ospitati in contesti lavorativi nell'ambito di attività di alternanza formativa (PCTO e stage), nonché i destinatari della politica attiva del tirocinio extracurricolare, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema della salute e della sicurezza sul lavoro, poiché la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell'azienda pubblica o privata.

#### **Art. 4**

*(Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e piano annuale degli interventi)*

1. Per la programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, sentiti la Commissione assembleare competente in materia e il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 16, approva il piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di seguito denominato "piano strategico". Il piano strategico ha durata biennale e può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui a questo comma. Il piano strategico è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale.

2. Entro il 30 novembre antecedente la scadenza del biennio di riferimento, la Giunta regionale adotta, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano strategico.

3. Il piano strategico individua, in relazione al periodo di riferimento, le linee di indirizzo e gli obiettivi generali della programmazione, gli ambiti e le priorità di intervento nonché i criteri per la localizzazione di interventi in aree specifiche del territorio regionale, l'ammontare e la ripartizione delle risorse finanziarie per ciascuno dei seguenti principali ambiti di intervento:

- a) informazione;
- b) formazione;
- c) prevenzione;
- d) vigilanza;
- e) partecipazione.

4. Il piano strategico garantisce l'applicazione uniforme dei principi di cui all'articolo 1 sul territorio regionale, valorizzando le specificità di ciascuna categoria tutelata, con riguardo al genere, all'età, alla provenienza, alla tipologia contrattuale e alla peculiarità dei rischi nei diversi settori di attività e in ogni tipologia di imprese, con particolare attenzione alle realtà operanti nel ciclo degli appalti, pubblici e privati, nonché rafforzando le competenze e le capacità dei soggetti che operano nel

sistema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla valutazione e gestione dei rischi.

**5.** La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi individuati nel piano strategico, adotta il piano annuale degli interventi entro il mese di febbraio di ogni anno, nel quale sono individuati, per l'anno di riferimento e per ciascun ambito di intervento di cui al comma 3, gli interventi finanziabili o attuati direttamente dalla Regione, i soggetti destinatari, le risorse assegnate, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.

**6.** La Regione, nella definizione dei piani di cui a questo articolo, tiene conto dei risultati che emergono dall'elaborazione dei dati raccolti dal Sistema informativo regionale di cui all'articolo 14.

#### **Art. 5**

*(Informazione. Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro)*

**1.** Nell'ambito di intervento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4, la Regione programma la promozione di attività di informazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali attraverso azioni mirate a favorire, consolidare e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, in ogni centro di socialità e di formazione, anche tramite la realizzazione di campagne informative nonché di studi e ricerche idonei alla prevenzione del fenomeno del mobbing, e degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro, fisiche e mentali, con particolare riferimento agli aspetti legati all'individuazione, valutazione e controllo dei rischi.

**2.** La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore edile e alle relative associazioni, ordini e collegi, in ordine alle informazioni relative alle misure di prevenzione e sicurezza nei cantieri.

**3.** Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce in data corrispondente alla terza domenica di ottobre di ogni anno, la Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro.

**4.** Gli interventi di cui a questo articolo sono rivolti ai soggetti individuati al comma 2 dell'articolo 3, e alle imprese.

**Art. 6***(Premio per la sicurezza)*

1. Al fine di promuovere e valorizzare la diffusione della cultura della sicurezza del sistema produttivo regionale, è istituito il premio regionale denominato "Premio l'impresa per la sicurezza" destinato a incentivare le imprese che si distinguono per l'impegno concreto e i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza.

2. Nello stesso contesto è istituito anche il premio "Testimonial per la sicurezza sul lavoro", destinato ad infortunati sul lavoro, tecnopatici o vedove o vedovi di persone morte a causa del lavoro, che si sono distinti durante l'anno per aver portato la propria testimonianza nelle aziende, nelle scuole e nei luoghi istituzionali, contribuendo alla crescita della cultura della sicurezza.

3. I premi sono conferiti annualmente alle imprese di cui al comma 1 ed ai Testimonial di cui al comma 2, dal Presidente della Regione, nel limite massimo di cinque per ciascun anno.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, definisce le modalità di assegnazione e revoca dei premi.

**Art. 7***(Formazione)*

1. Nell'ambito d'intervento di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4, al fine di favorire l'accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Regione programma la promozione di attività di formazione e di addestramento tramite azioni volte all'erogazione di percorsi formativi di qualità, mirati e specialistici, relativi ai diversi cicli produttivi nonché adeguati alle esigenze derivanti dalla digitalizzazione degli stessi percorsi, anche tramite la definizione di piani formativi espressione della contrattazione, al fine di renderli aderenti alle specifiche esigenze dei cicli produttivi delle diverse realtà aziendali.

2. Nell'ambito delle attività di cui a questo articolo la Regione promuove, in particolare, attività formative non obbligatorie o percorsi formativi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro in favore di:

- a) soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3;
- b) imprese;
- c) studenti e docenti di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale presenti nel territorio regionale.

3. La Regione promuove, altresì, misure volte all'approfondimento delle conoscenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

nell'ambito dei percorsi di formazione per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo o tramite la progettazione di percorsi integrati ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

4. La Regione, ai fini di cui al comma 3, promuove azioni di tutoraggio a favore degli studenti che frequentano il PCTO o qualsiasi altro percorso connesso con il mondo del lavoro, per l'intera durata dello stesso, per garantire l'applicazione di tutte le misure di prevenzione necessarie per la salute e la sicurezza degli studenti nei luoghi di lavoro.

5. La Regione promuove, altresì, accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

6. La Regione monitora l'efficacia delle azioni formative oggetto degli interventi di cui a questo articolo e sul rispetto dei criteri e modalità di erogazione delle attività formative stabiliti nei relativi atti di concessione dei finanziamenti.

7. La Regione, al fine di favorire la più ampia diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole di ogni ordine e grado, promuove, previo accordo con l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), la stipula di un protocollo d'intesa con la stessa associazione diretto alla sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla divulgazione di apposite iniziative di educazione e formazione volte a fornire alle stesse vittime di infortunio sul lavoro competenze professionali per sviluppare didatticamente la loro esperienza diretta con la loro testimonianza di vita.

8. Al fine di formare i soggetti infortunati sul lavoro o per servizio ed i tecnopatici per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7, la Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente in materia di formazione professionale, definisce gli standard formativi relativi ai percorsi finalizzati alla formazione del testimonial formatore e ne riconosce la figura professionale, così come previsto nella delibera della Giunta regionale n. 901 del 13 luglio 2020.

9. I requisiti di accesso e i contenuti didattici dei corsi di cui al comma 8 sono definiti in coerenza con quelli stabiliti ai sensi della lettera m bis) del



comma 8 dell'articolo 6 del d.lgs. 81/2008, assicurando la presenza contemporanea dei tre elementi fondamentali della conoscenza, dell'esperienza e della capacità didattica e considerando l'infortunio esperienza professionalizzante.

**Art. 8**  
*(Prevenzione)*

1. Nell'ambito di intervento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4, la Regione programma la promozione delle attività di prevenzione nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, Capo III, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, mediante la definizione di interventi che tengano conto dell'organizzazione del lavoro, dei modelli di produzione o di erogazione di servizi dell'impresa e dei fattori socio-ambientali, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Gli interventi di cui a questo articolo sono rivolti ai soggetti individuati al comma 2 dell'articolo 3, e alle imprese.

3. La Regione promuove e favorisce, in particolare:

- a) lo sviluppo del sistema di qualificazione delle imprese e l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza che valorizzino l'esperienza e la competenza dell'impresa, acquisite attraverso percorsi formativi mirati e sulla base delle attività svolte, anche al fine di pervenire alla certificazione dei modelli adottati;
- b) l'applicazione di standard contrattuali e organizzativi del lavoro certificati, promuovendo la contrattazione collettiva e individuando elementi di premialità per le imprese che rispettino le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che informino la propria attività al principio della responsabilità sociale d'impresa, della legalità, della regolarità e della qualità del lavoro, della cittadinanza responsabile nei settori economici;
- c) l'adozione da parte dei datori di lavoro di un codice etico volto a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A tal fine, la Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, individua i principi e le modalità di applicazione a cui tale codice deve conformarsi;
- d) lo sviluppo e l'applicazione efficace dei principi e delle misure di prevenzione della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con particolare riguardo alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota di cui al Titolo IV, Capo II, del d.lgs. 81/2008 svolti su edifici pubblici e privati del territorio regionale.

**Art. 9**

*(Disposizioni in materia di concessione di contributi alle imprese)*

1. La Regione, al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, concede contributi alle imprese che investano risorse materiali e immateriali per garantire e migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e che adottino modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge:

- a) l'entità dei contributi da assegnare alle imprese;
- b) le modalità di presentazione della domanda per l'accesso ai contributi;
- c) il possesso dei requisiti forniti dall'autodichiarazione.

**Art. 10**

*(Vigilanza)*

1. La Regione, nell'ambito di intervento di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 4, ferme restando le competenze in materia di vigilanza degli organi ispettivi e delle autorità statali ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle priorità di intervento definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 16, programma interventi di coordinamento delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori nonché ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di assicurare la semplificazione dei processi e l'applicazione uniforme delle procedure ispettive nel territorio regionale, quali, in particolare:

- a) interventi di coordinamento e monitoraggio delle attività di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro svolte dalle strutture organizzative competenti in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende sanitarie locali competenti;
- b) azioni integrative di collaborazione fra i soggetti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo che operano a livello regionale, nel rispetto delle linee comuni e degli obiettivi individuati in sede di coordinamento nazionale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

2. I soggetti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo provvedono alla reciproca informazione in ordine all'attività di controllo, nonché alla condivisione degli esiti dell'attività effettuata, con

le modalità definite nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 16, mediante l'utilizzo integrato dei sistemi informativi presenti.

3. Al fine di garantire la pianificazione coordinata della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza ai lavoratori e alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è istituito il Gruppo di coordinamento degli enti competenti in materia di assistenza, controllo e vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro.

4. Il Gruppo di coordinamento di cui al comma 3 svolge, altresì, un monitoraggio sulle dotazioni organiche in materia di vigilanza nella Regione individuando i settori e le aree che richiedono un monitoraggio specifico anche sulla base delle priorità rilevate dal Gruppo stesso.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate la composizione e le modalità operative del Gruppo di cui al comma 3.

6. La partecipazione al Gruppo di coordinamento di cui al comma 3, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 11**

*(Potenziamento delle attività di controllo)*

1. La Regione promuove le intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza negli ambienti di lavoro e le organizzazioni sindacali per il potenziamento delle attività di controllo e per la pianificazione di interventi, anche finalizzati ad incentivare, nei settori a rischio, azioni straordinarie e verifiche preventive in materia di tutela e di sicurezza dei lavoratori.

#### **Art. 12**

*(Partecipazione)*

1. La Regione, nell'ambito di intervento di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 4, promuove le attività di partecipazione tramite la definizione di interventi coordinati e integrati a livello regionale, settoriale e aziendale, per la sottoscrizione di intese per la collaborazione e il coordinamento fra le istituzioni e gli enti competenti in materia, anche al fine di favorire la condivisione di buone prassi, nonché di accordi finalizzati al contrasto del lavoro irregolare, nonché per la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l'innalzamento degli standard minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Gruppo di coordinamento, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro ed è composto, altresì, dall'Assessore competente in materia di salute, dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed operanti nella Regione e dai soggetti pubblici e privati, incluse le rappresentanze degli studenti che intervengono a diverso titolo nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro.

4. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i criteri per la composizione e la partecipazione al Gruppo di coordinamento.

5. Il Gruppo di coordinamento assicura il raccordo con le attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 16.

6. La Regione promuove la contrattazione preventiva a livello aziendale o territoriale o anche di tipo settoriale in materia di politiche di organizzazione del lavoro con riferimento all'aspetto della salute e della sicurezza, anche in relazione alla produzione dei beni e dei servizi e al settore degli appalti, valorizzando quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del d.lgs. 81/2008.

#### **Art. 13**

*(Contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro)*

1. La Regione nell'ambito delle politiche volte a perseguire il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro e il diritto dei minori a interventi intesi a garantire la protezione sociale, promuove azioni di sostegno a favore dei minori orfani di uno o di entrambi i genitori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro.

### **CAPO III STRUMENTI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO**

#### **Art. 14**

*(Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro)*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di lavoro è istituito il Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul

lavoro, di seguito denominato “Sistema informativo”, al fine di tracciare dati utili all’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al monitoraggio degli stessi, nonché per favorire l’efficacia degli interventi oggetto delle attività di programmazione regionale, quale strumento di supporto per l’integrazione e lo scambio di dati con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’articolo 8 del d.lgs. 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sulla base di intese preventive con il Ministero del lavoro e con l’INAIL quale responsabile della gestione tecnica e informatica del SINP.

2. Al fine di garantire il costante aggiornamento dei cantieri di cui all’articolo 89 del d.lgs. 81/2008 attivi sul territorio regionale e delle violazioni accertate, nel Sistema informativo è istituita una sezione denominata Anagrafe dei cantieri nella quale confluiscono, in particolare, i dati acquisiti dalle aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell’articolo 99 del d.lgs. 81/2008 nonché, previa intesa con le medesime aziende sanitarie locali, gli ulteriori dati ritenuti utili per l’aggiornamento del Sistema informativo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate ulteriori sezioni tematiche e sono definite le tipologie e le caratteristiche dei dati e delle informazioni che confluiscono nel Sistema informativo, nonché eventuali e ulteriori soggetti tenuti alla comunicazione dei dati.

### **Art. 15**

*(Sportello informativo per la sicurezza sul lavoro)*

1. Al fine di garantire un’uniforme diffusione e applicazione sul territorio regionale delle azioni di promozione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, la Regione istituisce presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, lo sportello informativo per la sicurezza sul lavoro.

2. Lo sportello di cui al comma 1 fornisce supporto e assistenza, nell’ambito delle attività di propria competenza, ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3, e alle imprese in relazione alle azioni e alle attività previste dal piano strategico e dal piano annuale di cui all’articolo 4, alle iniziative di informazione e di formazione attive e alle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici.

3. La Regione cura, anche in collaborazione con gli organismi paritetici, la tenuta e l’aggiornamento del registro delle imprese che adottano co-

dici etici basati sul principio della responsabilità sociale d'impresa e i modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 81/2008.

#### **Art. 16**

*(Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro) è istituito il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato "Comitato".

### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 17**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 18**

*(Disposizioni transitorie)*

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 8 dell'articolo 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 5 dell'articolo 10 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 12 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

5. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 14.

6. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 16.

**Art. 19***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.